



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 15 Data: 04/03/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.

Il giorno **04 marzo 2019** , alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, convocato con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
TONELLATO MARIANNA	P	LOMBINI ALESSIO	G
CAMPACCI PATRIZIA	P	AMARO GIOVANNA	P
SANZANI WILLIAM	P	VALLICELLI DANIELE	P
CAPPELLI PATRIZIA	P	TASSINARI ROSSELLA	P
BIONDI QUINTO	P	FERRINI ALESSANDRO	P
ORLATI BENEDETTA	P	TURCHI FILIPPO	G
BACCHILEGA PINO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il segretario comunale **MARIA PIA BARONI**.

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore **Zanetti Liviana**.

Presiede il Presidente **MARIANNA TONELLATO**.

A scrutatori vengono nominati i signori: BACCHILEGA PINO, AMARO GIOVANNA, TASSINARI ROSSELLA .

Il Presidente, riconosciuto che gli intervenuti sono in numero legale per poter deliberare, dichiara aperta la seduta per trattare l'argomento in oggetto indicato.

SINDACO PRESIDENTE

Procediamo col punto nuovo, assessore Biondi.

BIONDI QUINTO ASSESSORE

Grazie, anche qui abbiamo confermato l'aliquota IMU, abbiamo lasciato le stesse aliquote dell' anno scorso, la legge di bilancio 2019 non ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, partendo comunque dal presupposto che è intendimento di questa amministrazione comunale di adoperarsi al fine di addivenire nel breve periodo, ad una riduzione della pressione tributaria sul proprio territorio, non ci ha dato esecuzione alla norma, pertanto le aliquote dell'imposta Municipale propria, comunemente conosciuto come uno, restano invariate e così per le detrazioni, il gettito del tributo risulti iscritto in bilancio al netto della riduzione effettuato a monte dallo Stato, per la quarta di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale 2019, che per il momento è stata considerata almeno pari alla quota del 2018, e nella misura di euro 417.258, nel merito preciso che l'importo della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale, assicurata attraverso una quota dell'Imu di spettanza comunale, che sarà trattenuta dell'Agenzia delle Entrate nel corso del 2019, l'importo dei versamenti alla stessa, confluiti attraverso i modelli F24, con i quali i soggetti d'imposta verso il tributo, una volta raggiunta la capienza di un importo da trattenere, le somme eccedenti saranno riversate al comune quale gettito IMU, se ci sono domande?

VALLICELLI DANIELE CONSIGLIERE

Velocemente, ne abbiamo già parlato dell'IMU, è un po' una spada di Damocle, secondo noi il bilancio si poteva già permettere di ritoccare, di rivedere le aliquote IMU in ribasso, se avete letto stamattina, io non ho parlato col sindaco di Dovadola, non sono andato a vedere le delibere, però il Resto del Carlino pubblica che il comune di Dovadola, è riuscito a eliminare addirittura la quota IMU del comune, per quanto riguarda i capannoni, i negozi eccetera. Faccio una battuta, accettatemela, sicuramente vedrò se mi sbaglio, lo farete l'anno prima delle elezioni, questo sicuramente, va bene anche lì, va bene che farlo l'anno prima delle elezioni, ma occorrerebbe farlo adesso, se voi guardate anche la lettera che han fatto gli albergatori, per contestare in qualche modo la tassa di soggiorno, dove hanno indicato che un albergo paga dai 5000 ai €15000 all'anno di IMU, capite che non è che si può eliminare, ci mancherebbe altro, però il caso di venire incontro ci sarebbe già stato quest'anno a nostro avviso, comunque questo rileviamo, prendiamo atto, non c'è stato molto coraggio, però andiamo avanti insomma.

FERRINI ALESSANDRO CONSIGLIERE

Sì, condivido quanto detto dalla Vallicelli, sì, sarebbe stato, visto il bilancio che è in via di approvazione, si poteva forse usare un attimino ecco, dare un piccolo segnale a queste categorie, che già quest'anno avremo l'incognita della nuova tariffa sui rifiuti, quindi non sapremo ancora quanto andranno realmente a pagare sia i cittadini, sia gli esercizi commerciali che già so che si lamentano molto per questa cosa, lo spavento c'è ecco, e magari dargli un piccolo segnale che qualcosina stava cambiando ecco, una piccola percentuale in meno rispetto agli anni a dietro, sarebbe stato un bel segnale ecco, quindi questo è quanto.

SANZANI WILLIAM VICESINDACO

Due riflessioni in funzione di quello che dicevano i colleghi, nel senso in cui l'IMU è un tema particolarmente gravoso per diciamo le attività, perché chiaramente la prima casa è esente da IMU, il vero tema reale è che non è tanto l'IMU, chi ha buona memoria, ma sono le rendite catastali che sono alte, il comune di Castrocaro ha fatto due o tre ricorsi, non sono stati mai ascoltati, la risposta che arriva da Roma è sempre "quando faremo la riforma del catasto" sapete che adesso per vani, quando sarà per metri quadrati, quindi qualcuno si invecchierà prima che arrivi questo, un altro aspetto è che il famoso governo Monti, aumentò queste aliquote, la percentuale, la moltiplicazione,

quindi non è tanto questo, sono questi i punti di riferimento che secondo me bisogna tenere in considerazione, poi c'è un altro aspetto, perché chiaramente le cose devono avere una conseguenza, forse prima abbiamo parlato e abbiamo raccolto critiche che si spende poco e si investe poco, l'unica entrata per questo comune è l'IMU, non ci sono altre entrate, addirittura, se noi potessimo tenere tutta l'IMU delle nostre case e anche delle seconde case che in realtà si viene prelevato dallo Stato, per le motivazioni che conoscete bene, questo è un problema che non riguarda né il centro-sinistra né il centro-destra o questo governo in questo momento, perché chiaramente lo Stato, chiaramente fa un prelievo forzoso dalle casse del comune, l'altro aspetto è che in questo caso possiamo dire un'altra cosa, che sugli edifici, tipo gli alberghi, tipo i capannoni, in realtà fino al 7,6%, va allo Stato, non so se mi spiego, ma per carità non vogliamo far politica, io posso rispondere che il comune di Castrocaro nel comprensorio Forlivese abbiamo l'addizionale IRPEF più bassa, così le diciamo tutte, noi abbiamo lo 0,3, prima l'assessore Biondi lo ricordava, noi siamo il comune che ha l'addizionale più bassa, non è stata mai toccata, quindi è chiaro che si può fare meglio, ma questa qui non vuole essere neanche una giustificazione, era soltanto per mettere in chiaro alcuni numeri che sono importanti, nel senso che, togliere qualcosa vuol dire poi mettere in discussione altre cose, quindi le entrate sono queste, e quindi mi sembrava doveroso sindaco ricordare questi dati, che possono essere utili per qualsiasi persona, in modo che quando si dice, facciamo una cosa, però deve essere conseguenziale anche quell'altra, perché altrimenti diventa difficile, ma non tanto ma soprattutto per l'assessore Biondi.

VALLICELLI DANIELE CONSIGLIERE

No William, tu giustamente ci ricordi sempre che le aliquote, le rendite a Castrocaro sono più alte che in altri comuni limitrofi, sì vabbè però a maggior ragione, a parità di aliquota, per un immobile simile, a Castrocaro si paga di più, a maggior ragione quindi che sarebbe opportuno un ritocco al ribasso dell'IMU, capito, quindi il fatto della rendita alta dovrebbe essere a maggior ragione, una spinta per ridurre l'aliquota, però è chiusa qui insomma ecco, le motivazioni le hai dette, l'anno prima delle elezioni le ha abbassate secondo me, e secondo me fate bene insomma anche se tardi, grazie.

SINDACO PRESIDENTE

Va bene, procediamo alla votazione del punto 9, chi vota a favore? Chi vota contro? Astenuti?

Risultato della votazione: Consiglieri presenti n.11. Astenuti: nessuno. Voti contrari n.4 (Vallicelli, Tassinari, Ferrini, Orlati). Voti a favore n. 7 .

Per l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene?

Risultato della votazione: Consiglieri presenti n.11. Astenuti: nessuno. Voti contrari n.4 (Vallicelli, Tassinari, Ferrini, Orlati). Voti a favore n. 7 .

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 in data 30 ottobre 2012 e come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 in data 17/07/2014 al fine di adeguarlo al nuovo contesto normativo attinente il tributo in argomento;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Richiamato, in particolare, l'art. 2 del D.L. 31/8/2013, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 104, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

Vista la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che all'art. 1, commi da 639 a 731, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Richiamato, in particolare, l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014:

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Considerato che, in merito alle aliquote da applicare per l'Imposta Municipale Propria, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- al comma 6 stabilisce l'aliquota base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 stabilisce l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di 0,2 punti percentuali;
- al comma 10, come modificato dal D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, stabilisce inoltre, che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamato l'art.1 c.677 della Legge n.147/2013 che introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Considerato che l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha istituito, tra l'altro il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni;

Atteso che il gettito dell'IMU deve essere previsto al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale che per questo Ente risulta essere di importo negativo in quanto al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stato confermato lo stato di comune incapiente;

Visto l'art. 53, c.16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, c. 8 della Legge 28/12/2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, c.3, del D.Lgs. 28/09/1998 n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art.1, c.169, della Legge 27/12/2006 n.296, Legge finanziaria 2007, il quale dispone che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 31/12/2018, che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti locali;
- il successivo decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/02/2019) con il quale è stato formalizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali al 31/03/2019;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze protocollo n. 5343 in data 06/04/12, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/12, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del Federalismo Fiscale;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2019 con la quale si è provveduto all'adozione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 707 a 721 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) dall'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e quelli assimilati, con esclusione di quelli rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- per i terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

l'applicabilità:

- per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con riduzione del 50% della base imponibile IMU per quelle concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e del 25% della base imponibile IMU per per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- per i terreni agricoli non ricadenti nelle precedenti casistiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19/02/2018 esecutiva, con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2018 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riportato:

- **aliquota al 5 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- **aliquota al 9,40 per mille per gli immobili classificati in categoria C/1** (Negozi e Botteghe);
- **aliquota al 10,40 per mille per gli immobili classificati in categoria catastale D, con esclusione di quelli strumentali all'agricoltura, di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato, e aliquota 2,80 dovuta al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;**
- **aliquota all'8,80 per mille per i terreni agricoli non esenti e le aree fabbricabili;**
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che: la utilizzino come abitazione principale, il contratto sia registrato e che il comodante/proprietario dell'immobile possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui è riferita la decorrenza dell'agevolazione;**
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;**
- **aliquota al 10,40 per mille per tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie precedenti;**

Considerato che la legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) non reitera il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali;

Ritenuto per quanto sopra esposto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2019 le aliquote in vigore nell'anno 2018, confermandone, altresì, le detrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, rag. Giovanna Foligni, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000, così come risulta dal fascicolo depositato presso l'ufficio di Segreteria;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

- **aliquota al 5 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- **aliquota al 9,40 per mille per gli immobili classificati in categoria C/1** (Negozi e Botteghe);
- **aliquota al 10,40 per mille per gli immobili classificati in categoria catastale D, con esclusione di quelli strumentali all'agricoltura, di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato, e aliquota 2,80 dovuta al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;**

- **aliquota all'8,80 per mille per i terreni agricoli non esenti e le aree fabbricabili;**
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che: la utilizzino come abitazione principale, il contratto sia registrato e che il comodante/proprietario dell'immobile possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui è riferita la decorrenza dell'agevolazione;**
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;**
- **aliquota al 10,40 per mille per tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie precedenti;**

4) di stabilire che, a norma dell'art.13, c.10, del D.L. n.201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che il gettito stimato derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni sopra riportate è iscritto in bilancio al netto dell'importo presunto che verrà trattenuto dallo Stato a titoli di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2019;

6) di dare atto che le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2019;

7) di dare atto che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, sarà inserita sul Portale del Federalismo Fiscale in adempimento all'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze, nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c.15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF protocollo n.5343/2012 del 16/04/12;

Con successiva separata votazione espressa in forma palese nei modi e nelle forme di legge, stante la necessità di conferire efficacia alle deliberazioni propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 , comma 4, del D.gs. 267/2000.

Il presente verbale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio in una successiva seduta, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MARIANNA TONELLATO

Il Segretario Comunale
MARIA PIA BARONI

Num. dell'Albo Pretorio.

Copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.

Lì _____

Il Segretario Comunale
MARIA PIA BARONI

Certificato di pubblicazione ed esecutività della delibera consiliare n. 15 del 04/03/2019

Visti gli artt.124 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e gli atti d'ufficio, si certifica che detta deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo;

La deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge perché:

dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza;

decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale